



COMUNE DI ALBIGNASEGO
(Provincia di Padova)

STATUTO

- **Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale:**
 - n. 24 del 12/03/1998
 - n. 27 del 31/03/1998
 - n. 29 del 06/04/1998
 - n. 61 del 02/07/1998
 - n. 71 del 14/07/1998

- **Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:**
 - n. 79 del 07/08/1999
 - n. 167 del 21/12/1999
 - n. 23 del 13/04/2000
 - n. 107 del 29/09/2000
 - n. 110 del 23/10/2000
 - n. 115 del 25/10/2000
 - n. 33 del 06/06/2001
 - n. 96 del 28/11/2002
 - n. 13 del 28/04/2009
 - n. 69 del 26/10/2010
 - n. 67 del 26/11/2012
 - n. 37 del 27/06/2013
 - n. 71 del 27/11/2013
 - n. 1 del 19/02/2015

- **Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale:**
 - n. 52 del 10/11/2016

- **Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale:**
 - n. 4 del 17/02/2017

- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale:**
 - n. 49 del 23/10/2018

TESTO COORDINATO

INDICE

- Art. 1 – Lo statuto comunale
- Art. 2 – Principi fondamentali
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 5 – Stemma e gonfalone
- Art. 6 – Pubblicità legale
- Art. 7 – Territorio e sede comunale
- Art. 8 – Organi di governo
- Art. 9 – Funzioni Consiglio Comunale
- Art. 10 – Competenze
- Art. 11 – Diritti e poteri dei consiglieri
- Art. 12 – Doveri dei consiglieri comunali
- Art. 13 – Gruppi consiliari
- Art. 14 – Dimissioni dei consiglieri
- Art. 15 – Lavori del Consiglio
- Art. 16 – Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 17 – Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 18 – Pubblicità delle sedute e durata degli interventi
- Art. 19 – Voto palese e segreto
- Art. 20 – Funzionamento del Consiglio

Art. 21 – Maggioranze richieste per l’approvazione delle deliberazioni

Art. 22 – Astenuti, schede bianche e nulle

Art. 23 – Consigliere anziano

Art. 24 – Commissioni

Art. 25 – Attribuzioni delle Commissioni

Art. 26 – Commissione consiliare per lo Statuto e per il Regolamento sul funzionamento del

Consiglio Comunale (Abrogato)

Art. 27 – Nomina dei rappresentanti del Consiglio

Art. 28 – Commissione di ispezione e di indagine

Art. 29 – Composizione della Giunta

Art. 30 – Assessori

Art. 31 – Cessazione dalla carica di Sindaco

Art. 32 – Mozione di sfiducia

Art. 33 – Competenze generali della Giunta

Art. 34 – Attribuzioni

Art. 35 – Adunanze e deliberazioni

Art. 36 – Il Sindaco

Art. 37 – Attribuzioni

Art. 38 – Vicesindaco

Art. 39 – Incarichi agli Assessori

Art. 40 – Astensione obbligatoria

Art. 41 – Nomine e revoche

Art. 42 – Revoca

Art. 43 – Patrocinio legale **(Abrogato)**

Art. 44 – Spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

Art. 45 – Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

Art. 45/1 – Diritto di informazione

Art. 45/2 – La partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 46 – Libere forme associative

Art. 47 – Comitati di consultazione

Art. 48 – Consultazione della popolazione del Comune

Art. 49 – Referendum consultivo

Art. 49/bis – Referendum abrogativo

Art. 49/ter – Procedimento dei referendum

Art. 50 – Comitati di quartiere e altri istituti partecipativi

Art. 51 – Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

Art. 52 – Difensore Civico (**Abrogato**)

Art. 53 – Diritti del contribuente

Art. 54 – Commissione per le pari opportunità

Art. 55 – Principi generali

Art. 55/1 – Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 55/2 - Regolamentazione

Art. 56 – Funzionari responsabili degli uffici e servizi

Art. 57 – Competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 58 – Contratti a tempo determinato

Art. 59 – Funzioni e competenze del Segretario

Art. 60 – Finalità e modalità di disciplina dei servizi pubblici

Art. 61 – Società per azioni e a responsabilità limitata con partecipazione comunale maggioritaria

Art. 62 – Istituzione

Art. 62/1 – Organi dell’Istituzione

Art. 62/2 – Rapporti con gli Organi del Comune

Art. 62/3 – Personale e gestione finanziaria contabile

Art. 63 – Società per azioni e a responsabilità limitata con partecipazione comunale minoritaria

Art. 64 – Promozione di forme associative

Art. 65 – Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

Art. 66 – Il processo di programmazione

Art. 67 – Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci

Art. 67/bis – Mancata approvazione del bilancio nei termini. Commissariamento

Art. 68 – Controlli interni

Art. 69 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 70 – Norma transitoria

Art. 71 – Potestà regolamentare

Art. 72 – Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Lo Statuto Comunale)

1. Il presente Statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, l'attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra i Comuni e la Provincia, della partecipazione popolare, dell'accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, alle pari opportunità ed a quant'altro previsto dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto alle modifiche dei principi-limite dell'autonomia disposte dall'ordinamento giuridico ed alla evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza delle norme cui lo stesso stabilisce con le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

ART. 2

(Principi fondamentali)

1. Il Comune di Albignasego è ente autonomo con proprio Statuto, poteri ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi fissati dall'art. 114 della Costituzione.

2. Il principio di sussidiarietà regola la titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.

3. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa delle famiglie, dei cittadini, delle loro formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato.

4. Il Comune garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, nonché negli organi collegiali non elettivi ed in quelli di enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

ART. 3

(Finalità)

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico della comunità, ne riconosce e tutela le tradizioni storiche, religiose e laiche. La sua azione sarà improntata al rispetto ed alla tolleranza di tutte le convinzioni politiche e religiose per la pacifica convivenza fra la gente, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e delle altre libere forme associative, all'amministrazione.

3. Il Comune, nell'ambito della propria programmazione, garantisce condizioni di pari dignità ai cittadini di qualsiasi provenienza e stato sociale e ne tutela il godimento dei diritti fondamentali, ispira la sua azione su principi di equità, mentre reclama l'adempimento dei doveri come prima espressione di una concreta solidarietà.

4. L'Amministrazione è impegnata a promuovere la cultura della pace, a creare le condizioni per la realizzazione della reale parità fra donna e uomo, a favorire la perfetta unità matrimoniale e familiare. Considera il bene comune sua precipua finalità, che vuole attuare mediante un effettivo ed efficace "servizio" al cittadino, alle famiglie, ai diversi gruppi e associazioni.

5. Il Comune nel riconoscere che il territorio è un bene primario, che la comunità deve poter godere, salvaguarda e valorizza l'ambiente con tutte le sue ricchezze naturali e artistiche. Il Comune si adopera perché il patrimonio di interesse storico sia perfettamente conservato per promuovere lo sviluppo integrale e integrato (uomo-ambiente), fondato sul senso di responsabilità di tutti verso la biosfera, verso gli altri abitanti della terra e verso le generazioni presenti e future.

ART. 4

(Programmazione e forme di cooperazione)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto armonizzando con questi le specifiche esigenze del proprio territorio e delle attività economiche (agricoltura, industria, artigianato e commercio) a tutela dei propri cittadini e del bene generale.
3. Il Comune, per il raggiungimento dei propri obiettivi, collabora con altri Enti Locali, in particolare con i Comuni limitrofi, rispettando l'ambito delle diverse sfere di autonomia e promuovendo intese e soluzioni coordinate di problemi che coinvolgono l'intera area.

ART. 5

(Stemma e gonfalone)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Albignasego e con lo stemma concesso con il R.D. in data 7/1/1938.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata sempre con R.D. in data 7/1/1938.
3. Al Comune spetta lo stemma sopra descritto la cui riproduzione e l'uso, sono consentiti a terzi previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 6

(Pubblicità legale)

1. Gli obblighi di pubblicità di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico del Comune di Albignasego.

TITOLO II
IL TERRITORIO DEL COMUNE

ART. 7

(Territorio e sede comunale)

1. Il Comune è costituito dai seguenti quartieri: S. Tommaso, S. Lorenzo, S. Agostino, Mandriola, Ferri, Carpanedo, Lion e S. Giacomo.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 20.99, confinante con i Comuni di Padova, Ponte S. Nicolò, Casalserugo, Maserà di Padova ed Abano Terme.
3. Abrogato
4. Le adunanze del Consiglio Comunale si svolgono, di norma, presso l'apposita sala di Villa Obizzi.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, in casi eccezionali, sentiti i capi gruppo, ha facoltà di convocare il Consiglio Comunale presso altre sedi di cui il Comune possa disporre.

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8

(Organi di governo)

1. Sono organi di governo del Comune:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Sindaco.

ART. 9

(Funzioni Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico ed amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.

2. E' eletto direttamente dalla comunità locale e dura in carica per il tempo stabilito dalla legge.

3. E' composto dal Sindaco e da un numero di membri variabile a seconda della popolazione del Comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento.

SEZIONE I

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

ART. 10

(Competenze)

1. Abrogato

2. Il Consiglio in particolare ha competenza in ordine ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 34, secondo comma, lett. b), i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, il Documento Unico di programmazione, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici ed il progetto di opere pubbliche che comporta contestuale adozione di una variante allo strumento urbanistico generale, i bilanci di previsione e relative

variazioni, il rendiconto, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dal Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di

bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 11

(Diritti e poteri dei consiglieri)

1. Fanno parte del mandato di ciascun consigliere:
 - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Generale.
3. Alle interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri deve essere resa all'interessato risposta dal Sindaco o dall'assessore delegato per la materia improrogabilmente nel termine stabilito dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e comunque entro il termine di 30 giorni dalla presentazione.
4. I consiglieri comunali non residenti nel territorio comunale devono quivi eleggere un proprio domicilio. Potrà essere scelta anche la sede comunale.

ART. 12

(Doveri dei consiglieri comunali)

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il bene comune dell'intera comunità locale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare al Presidente del Consiglio Comunale per iscritto l'assenza dalla seduta entro trenta giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

ART. 13

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista compongono di regola un gruppo consiliare indipendentemente dal loro numero.

2. Ciascun gruppo può anche essere formato da un solo consigliere, se unico eletto in una lista che abbia partecipato alla consultazione elettorale.

3. Ciascun consigliere, nel corso della consiliatura, può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza. Non acquisirà comunque le prerogative di capogruppo e confluirà nel gruppo misto.

4. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo entro il termine stabilito dalla legge per l'insediamento del Consiglio Comunale neo eletto. In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito del gruppo di appartenenza.

5. E' istituita la conferenza dei capigruppo consiliari.

6. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi e della conferenza dei capigruppo consiliari sono stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.

7. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 14

(Dimissioni dei consiglieri)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SEZIONE II

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 15

(Lavori del Consiglio)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. È convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio comunale con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti;
- nomina del Presidente del Consiglio Comunale;
- nomina del Vice Presidente del Consiglio Comunale;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- elezione della commissione elettorale;

3. Il Sindaco entro due mesi dalla prima seduta illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del proprio mandato.

4. Il documento recante dette linee può recepire l'impegno a realizzare quelle ulteriori o diverse azioni e progetti che i consiglieri, in quella medesima sede ovvero in occasione del loro eventuale aggiornamento, abbiano ritenuto di proporre al Sindaco e di cui esso, abbia riconosciuto la fattibilità rispetto alle risorse disponibili all'ente e la coerenza al proprio programma elettorale.

5. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee. A tale scopo nel Documento Unico di programmazione dovranno essere evidenziati gli obiettivi del programma di governo che si intendono conseguire con i suddetti documenti contabili.

6. La ricognizione dei programmi è effettuata dal Consiglio Comunale sulla scorta dei rapporti predisposti dall'unità preposta al controllo strategico.

7. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, invitare il Sindaco a modificarlo indicando le linee di fondo da perseguire.

ART. 16

(Presidente del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio provvede nella prima seduta ad eleggere nel suo seno con votazione palese, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e, subito dopo, il Vice Presidente.

2. Il Presidente potrà essere revocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con il voto favorevole espresso in forma palese dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale esercita i compiti attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento. In particolare:

- rappresenta il Consiglio Comunale e ne garantisce il buon andamento nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Consiliare;
- cura il collegamento istituzionale del Consiglio Comunale con il Sindaco e la Giunta;
- redige l'ordine del giorno delle riunioni consiliari;
- presiede le sedute consiliari;
- tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
- concede la parola;
- proclama il risultato delle votazioni;
- valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.

ART. 17

(Convocazione del Consiglio Comunale)

1. Il regolamento stabilisce le modalità della convocazione del Consiglio Comunale.
2. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in via ordinaria.
3. Il Consiglio Comunale può altresì essere convocato in via d'urgenza nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili.

4. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della stessa deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta. Nel computo dei giorni non va calcolato il giorno di consegna dell'avviso mentre va calcolato il giorno fissato per la seduta ai sensi dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

5. Nel caso di convocazione d'urgenza l'avviso deve pervenire ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

6. Il Consiglio e' convocato:

- a) di norma su iniziativa del Presidente;
- b) su richiesta del Sindaco;
- c) su richiesta di un quinto dei consiglieri.

7. In ogni caso l'adunanza deve essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui e' pervenuta la richiesta e saranno inserite all'ordine del giorno le questioni richieste nell'ordine stabilito dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale potrà assumere regolari deliberazioni in presenza di formale proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

8. In caso d'urgenza, il Presidente dispone la convocazione del Consiglio entro 24 ore; in tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 18

(Pubblicità delle sedute e durata degli interventi)

- 1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche tranne nei casi stabiliti dal regolamento.
- 2. Il regolamento stabilisce limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

3. Le sedute del Consiglio Comunale sono comunicate alla cittadinanza con l'esposizione del tricolore nella sede comunale all'inizio della giornata e con adeguate forme di pubblicità nel territorio comunale.

ART. 19

(Voto palese e segreto)

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone non comprese fra i casi per i quali il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce la votazione in forma palese, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio del Presidente, sentiti i capi-gruppo consiliari, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere, oppure quando specificatamente richiesto dalla maggioranza del Consiglio.

ART. 20

(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento, in conformità ai seguenti principi:

- la seduta di consiglio comunale di prima convocazione è valida con la presenza di 8 consiglieri; la seduta di consiglio comunale di seconda convocazione è valida con la presenza di 6 consiglieri;
- è fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;
- le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio e ai gruppi consiliari i servizi, le attrezzature necessarie e le risorse finanziarie sono preventivamente concordate con il Sindaco;
- sono fissati di norma i giorni in cui verrà convocato il Consiglio Comunale.

ART. 21

(Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti votanti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente statuto maggioranze qualificate.
2. Quando una norma richieda la rappresentanza anche delle minoranze in enti, commissioni, anche comunali, istituzioni o altri organismi, provvederà alla nomina il Consiglio Comunale con voto limitato secondo le modalità stabilite dal regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

ART. 22

(Astenuti, schede bianche e nulle)

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nella urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. Per determinare la maggioranza dei votanti non si tiene conto degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.
6. Il consigliere che dichiara di astenersi o che non intenda deporre la scheda, nel caso di votazione segreta, è tenuto ad esprimere la motivazione della sua astensione. Nel verbale della seduta devono essere indicati i nominativi dei consiglieri che si siano astenuti.

ART. 23

(Consigliere anziano)

1. E' consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 73, sesto comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

ART. 24

(Commissioni)

1. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni consiliari consultive permanenti, competenti per materia o gruppi di materie affini. Le commissioni sono costituite nel rispetto del criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina la composizione, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

2. Il Consiglio può istituire, altresì, commissioni temporanee o speciali per lo studio di problematiche specifiche; la delibera istitutiva ne determina la composizione, le finalità e le modalità di funzionamento.

3. Spetta alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

ART. 25

(Attribuzioni delle commissioni)

1. Compito principale delle commissioni permanenti e' l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso e la elaborazione degli indirizzi programmatici da fornire al Consiglio stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali e' l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, individuate dal Consiglio Comunale.

3. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge o il regolamento ne vieti la divulgazione.

4. Il parere delle commissioni consiliari e' richiesto su tutte le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale. Nel caso d'urgenza o nel caso in cui la seduta della commissione sia andata deserta, oppure il parere richiesto non sia stato espresso, il Consiglio Comunale può ugualmente deliberare prescindendo dal parere.

ART. 26

(Commissione consiliare per lo Statuto e per il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale) - Abrogato

ART. 27

(Nomina dei rappresentanti del Consiglio)

1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ecc., ad esso espressamente riservata dalla legge, viene effettuata con voto limitato e a scrutinio segreto nel rispetto dell'art. 2 comma 5.

2. Le nomine devono essere precedute, a pena di nullità della nomina, dal deposito agli atti del Consiglio Comunale dei curricula dei candidati alle cariche in questione nel termine assegnato dal Presidente del Consiglio Comunale.

3. Abrogato

4. I nominativi dei rappresentanti di cui al comma 1, unitamente a quelli dei rappresentanti nominati dal Sindaco secondo il disposto dell'art. 37, comma 4, sono inseriti ogni anno nel Documento Unico di programmazione.

ART. 28

(Commissione di ispezione e di indagine)

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
3. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
4. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina l'elezione del Presidente ed il funzionamento della Commissione.

CAPO II

LA GIUNTA

SEZIONE I

FORMAZIONE DELLA GIUNTA

ART. 29

(Composizione della Giunta)

1. La Giunta e' composta dal Sindaco e da un massimo di n. cinque assessori, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento per arrotondamento aritmetico.

2. Il Sindaco deve nominare gli assessori fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Gli assessori hanno il dovere di partecipare alle sedute di Giunta. L'eventuale assenza deve essere motivata e comunicata preventivamente al Sindaco.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 30

(Assessori)

1. La carica di assessore e' incompatibile con quella di consigliere comunale.

2. I consiglieri nominati a far parte della Giunta cessano dalla carica all'atto dell'accettazione della nomina. Al loro posto, in Consiglio Comunale, subentrano i primi non eletti.

3. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Le dimissioni degli assessori vanno presentate al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Le dimissioni dell'assessore sono presentate al Sindaco ed acquisite al protocollo dell'ente. Esse sono efficaci dal momento in cui il Sindaco ne prende atto con proprio provvedimento che deve essere assunto nel termine di venti giorni dall'acquisizione delle dimissioni al protocollo.

5. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola. Non hanno diritto di voto e non vengono computati tra i presenti ai fini della validità della seduta.

ART. 31

(Cessazione dalla carica di Sindaco)

1. Il Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione e mozione di sfiducia.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento permanente viene attivata di concerto con il Presidente del Consiglio, dal Vicesindaco, che vi provvede sentiti i capigruppo consiliari.
4. Il Vicesindaco nel termine di trenta giorni dall'accertamento dell'impedimento permanente, presenta le risultanze della verifica al Consiglio, il quale si pronuncia in seduta pubblica entro dieci giorni dalla presentazione.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi i termini di legge dalla loro presentazione al Consiglio, il quale viene sciolto, con contestuale nomina di un commissario.
6. Le dimissioni del Sindaco, ai fini della predetta procedura, sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e depositate presso l'ufficio di Segreteria Generale del Comune.
7. Del deposito della lettera di dimissioni deve essere data immediata comunicazione a tutti i componenti del Consiglio da parte del Segretario Generale.
8. Il Presidente del Consiglio, entro il termine di dieci giorni dal loro deposito in Comune, convoca il Consiglio per la presentazione delle dimissioni e fissa il giorno dell'adunanza.

ART. 32

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia e' depositata presso l'ufficio del Segretario Generale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART. 33

(Competenze generali della Giunta)

1. La Giunta e' l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai responsabili dei servizi.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza, efficacia, economicità e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

6. E' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, le determinazioni e variazioni delle piante organiche.

ART. 34

(Attribuzioni)

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle sue attribuzioni di governo:

- a) propone i regolamenti di competenza del Consiglio, nonché le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti ad esso riservati dalla legge;
- b) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio;
- c) adotta ed approva i piani urbanistici attuativi;
- d) approva il piano esecutivo di gestione, il Piano degli Obiettivi e del Piano delle performance nonché le relative variazioni;
- e) approva i progetti preliminari dei lavori pubblici;
- f) provvede all'accettazione o al rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili;
- g) abrogato
- h) approva i protocolli d'intesa con i Comuni, Provincia ed altri enti che non comportino gestione coordinate di funzioni e servizi, né richiedano specifiche apposizioni di forme di consultazione degli enti contraenti;
- i) fissa le aliquote dei tributi comunali di cui ne abbia la competenza e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- j) adotta d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio Comunale le variazioni di bilancio;
- k) approva i prelevamenti dal fondo di riserva;

- l) approva l'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo dei fondi vincolati;
- m) definisce i criteri generali in materia di contributi e di ausili finanziari a terzi;
- n) abrogato
- o) adotta gli atti deliberativi in materia di toponomastica;
- p) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
- q) soppresso;
- r) esprime il proprio parere in ordine alla revoca del Segretario Comunale;
- s) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum;
- t) provvede alle proposte di rettifiche IRPEF;
- u) nomina le commissioni per le quali non sia prevista l'elezione a voto limitato fissando altresì l'indennità di presenza dei relativi componenti;
- v) adotta il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale.
- z) la classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali

3. Qualora il provvedimento adottato dalla Giunta comportasse la previsione di una spesa, spetterà al responsabile del servizio competente assumere il relativo impegno.

ART. 35

(Adunanze e deliberazioni)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce in modo informale le modalità di funzionamento e di organizzazione. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vicesindaco o, in mancanza di questi, dall'assessore di cui al 2° comma dell'art. 38.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.

3. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Generale.

CAPO III

IL SINDACO

ART. 36

(Il Sindaco)

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, e rappresenta la comunità. Il Sindaco dura in carica per il periodo di tempo stabilito dalla legge. Allo scadere del secondo mandato consecutivo non e' immediatamente rieleggibile.
3. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

ART. 37

(Attribuzioni)

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente e la comunità locale.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Il Sindaco in particolare:
 - delega agli assessori, quando occorra, di rappresentare il Comune in manifestazioni, cerimonie, riunioni, ecc.;
 - coordina l'eventuale attività di sovrintendenza attribuita agli assessori;

- rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed in particolare nei rapporti con gli altri enti e nelle assemblee dei consorzi e delle società di cui il Comune fa parte;
- concede il patrocinio del Comune;
- convoca e presiede la Giunta;
- convoca i comizi per i referendum consultivi;
- assicura l'unità dell'azione politico-amministrativa del Comune, coordina l'attività della Giunta e dei singoli assessori e viene da questi ultimi informato di ogni iniziativa che influisce su tale azione;
- promuove la conclusione di accordi di programma e vigila sulla loro esecuzione;
- nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende ed istituzioni, nel rispetto dell'art. 2 comma 5, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- acquisisce direttamente presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente e consorzi informazioni e atti anche riservati;
- esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge;
- nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo le posizioni organizzative;
- nomina e revoca il Segretario comunale;
- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti
- autorizza l'uso dello stemma e del gonfalone comunale;
- può affidare ai consiglieri incarichi speciali su temi specifici da espletare con le modalità e nei limiti stabiliti dal provvedimento di incarico. Per tali incarichi non è prevista alcuna indennità;
- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle

amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- stipula gemellaggi e patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
- definisce, con l'ausilio del Segretario Generale, i conflitti di competenza o di attribuzione tra organi di governo e organi di gestione.

4. bis La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Ente. Egli può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Responsabili dei Settore del Comune. In tale ipotesi il Responsabile di Settore delegato sottoscrive la procura alle liti.

5. Qualora il Sindaco si trovi nella condizione temporanea di non poter conferire gli incarichi di sua competenza provvede, in sua sostituzione, il Vice Sindaco;

6. La dichiarazione di nullità di conferimento di incarichi di competenza sindacale va trasmessa tempestivamente dal Segretario Generale al Vice Sindaco.

ART. 38

(Vicesindaco)

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco.

2. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco e per i casi di assoluta ed inderogabile esigenza, le funzioni sono svolte dall'assessore anziano. E' assessore anziano l'assessore presente in ufficio in ordine di precedenza nel decreto di nomina ad assessore.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 39

(Incarichi agli Assessori)

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di sovrintendere determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, compreso il funzionamento degli uffici e servizi, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti di Giunta e individualmente delle funzioni e competenze delegate dal Sindaco in particolari materie. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze.
4. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 40

(Astensione obbligatoria)

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado.
2. Abrogato
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Generale.

ART. 41

(Nomine e Revoche)

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nel termine previsto dall'art. 50,

comma 9, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge o di competenza del Sindaco devono avvenire nei termini previsti dalla legge sulla base di specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare nel curriculum di ciascun candidato, da presentarsi, per quanto riguarda il C.C., almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

3. E' fatto obbligo al rappresentante del Comune di presentare annualmente all'organo che lo ha eletto relazione scritta sull'attività svolta in tale veste.

ART. 42

(Revoca)

1. E' consentita la revoca dei rappresentanti comunali che non partecipino senza giustificato motivo a n. 3 sedute consecutive degli organi cui facciano parte.

2. La proposta di revoca deve essere preventivamente notificata al soggetto interessato.

ART. 43 (Patrocinio legale) - Abrogato

ART. 44

(Spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali)

1. In materia di spese elettorali dei candidati dei partiti politici per le elezioni comunali si applicano le disposizioni di cui alla Legge 6/04/2012 n. 96.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 45

(Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune)

1. Sono titolari del diritto di accesso secondo le modalità stabilite dal regolamento i cittadini del comune, singoli o associati, ed i consiglieri comunali, nonché chiunque dimostri di avere un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ossia, a titolo esemplificativo:

- i soggetti che vantano un interesse diretto ed immediato suscettibile di tutela giurisdizionale e/o amministrativa, ivi compresi coloro che hanno titolo ad esperire l'azione popolare;
- le amministrazioni, le associazioni ed i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, limitatamente agli interessi di cui sono portatori e previa dimostrazione della connessione esistente tra tali interessi e gli altri ai quali chiedono di accedere;
- i soggetti di cui agli articoli 7 e 9 della legge n. 241 del 1990;

2. In particolare il regolamento di cui al comma 1:

- disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato;
- determina la modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copia dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;
- detta le misure organizzatorie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso.

ART. 45/1

(Diritto di informazione)

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai gestori di servizi comunali.
2. Il Comune adegua l'organizzazione dei propri uffici alle esigenze della più ampia circolazione delle informazioni fra gli uffici stessi e nei rapporti con gli organi di governo.

ART. 45/2

(La partecipazione ai procedimenti amministrativi)

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali conformemente a quanto previsto dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento nel dettare disposizioni in materia di partecipazione dei procedimenti amministrativi, deve informarsi ai seguenti principi:
 - a. che l'attività amministrativa del comune deve essere improntata a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, semplificazione, economicità, e che per ciascun tipo di procedimento vanno definiti procedura amministrativa e termine entro il quale esso deve concludersi;
 - b. che, in particolare, per ciascun tipo di procedimento devono determinarsi le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l'organo o l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale.

ART. 46

(Libere forme associative)

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa, valorizza la formazione di organismi a base associativa che perseguano finalità riconosciute di interesse della comunità.
2. Sono considerate di particolare interesse collettivo:
 - a) le associazioni che operano senza scopo di lucro nei settori sociale, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato, della cooperazione e della solidarietà internazionale e della pace;
 - b) le comunità parrocchiali e altre istituzioni religiose;

c) le associazioni sindacali e di categoria, i partiti politici.

2.bis Il Comune sostiene nel rispetto della normativa vigente le attività della Pro Loco finalizzate a promuovere il turismo, le iniziative per la valorizzazione culturale e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale del Comune di Albignasego. Il Consiglio Comunale elegge tre consiglieri comunali, due di maggioranza e uno di minoranza con il compito di vigilare sulle iniziative della Pro Loco realizzate con il concorso e il sostegno del Comune di Albignasego.

3. Il Comune, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, agevola gli organismi associativi con disponibilità di strutture, sostegni finanziari o in altri modi consentiti.

4. Fatta salva la partecipazione delle associazioni o degli organismi appositamente costituiti, il Comune secondo le modalità ed i tempi previsti dal regolamento:

a) favorisce la partecipazione delle associazioni o degli organismi appositamente costituiti, alla formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale o settoriale;

b) trasmette nelle forme previste dal regolamento alle associazioni, in occasione della loro approvazione, il bilancio, il piano regolatore generale, i piani commerciali ed i piani urbani del traffico e può recepire le loro osservazioni;

c) assicura alle associazioni il diritto di informazione;

d) promuove la formazione delle consulte delle associazioni ai fini dell'acquisizione dei pareri preventivi su atti fondamentali del Comune.

5. Per consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative e per la partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività, viene istituito l'Albo comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale e distinte per ambito di attività.

6. I criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo sono disciplinate dal regolamento.

7. Con gli organismi associativi iscritti all'Albo, il Comune può stipulare apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di interesse pubblico o per la realizzazione di specifiche iniziative.

8. Il Sindaco consulta le associazioni iscritte all'albo, attraverso l'assemblea dei rappresentanti delle stesse, almeno due volte all'anno, in occasione della presentazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico. Sul parere espresso dall'Assemblea, si pronuncia in ogni caso il Consiglio Comunale.

ART. 47

(Comitati di consultazione)

1. Al fine di favorire la partecipazione su specifici argomenti di rilevante interesse comunale, possono essere istituiti dal Consiglio Comunale appositi comitati di consultazione. Le modalità di composizione e funzionamento dei comitati sono stabilite dall'apposito regolamento.

2. Nel perseguire l'obiettivo di un'armonica convivenza tra le diverse componenti della comunità ed in particolare per coinvolgere gli immigrati in una positiva condizione di partecipazione alla cosa pubblica locale, il Consiglio Comunale istituisce il Comitato di consultazione dei cittadini non italiani residenti nel Comune. Al coordinatore pro-tempore di detto Comitato, eletto secondo apposito regolamento, viene riconosciuta la rappresentanza al pari di altre Associazioni operanti nel Comune.

ART. 48

(Consultazione della popolazione del Comune)

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione viene richiesta dal Sindaco o da almeno il 10 per cento degli interessati, aventi la maggiore età, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

ART. 49

(Referendum consultivo)

1. Il referendum consultivo, che può avere anche carattere propositivo, può essere promosso dall'8% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, dalla Giunta o dal Consiglio Comunale.
2. Possono essere sottoposti a referendum temi che presentino esclusivo interesse locale e valenza per l'intera comunità albignaseghese. Sono comunque esclusi le nomine di rappresentanti del Comune in organismi esterni, le deliberazioni in materia fiscale e bilancio e gli atti in ordine ai quali il Comune risulti privo di apprezzabile discrezionalità di scelta.
3. Il quesito referendario deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal suo accoglimento.
4. La consultazione referendaria, che può concernere anche più quesiti, è indetta dal Sindaco e ha luogo una sola volta l'anno, fermo restando il fatto che non può coincidere con operazioni elettorali provinciali e comunali.

ART. 49/bis

(Referendum abrogativo)

1. E' indetto referendum abrogativo sulle deliberazioni del Consiglio o, nei casi previsti dal regolamento, di deliberazioni della Giunta quando, entro 120 giorni dalla loro esecutività, ne facciano richiesta almeno l'8% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto ed i regolamenti;
- b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c) i tributi comunali e le tariffe dei pubblici servizi;
- d) gli atti relativi al personale del Comune;
- e) il piano regolatore generale e la variante generale al P.R.G.;
- f) i provvedimenti di designazione, nomina e revoca di rappresentanti del Comune presso altre organizzazioni, aziende o istituzioni;
- g) provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
- h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze.

3. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, l'organo da individuarsi in sede di regolamento decide se il referendum non debba aver luogo in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale e comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.

4. Il referendum di cui al presente articolo non può essere chiesto sugli atti che siano stati sottoposti al referendum di cui all'articolo precedente.

ART. 49/ter

(Procedimento dei referendum)

1. Alle consultazioni referendarie di cui agli artt. 49 e 49/bis partecipano gli iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il 18° anno di età entro la data del suo svolgimento. Il Consiglio Comunale può tuttavia con propria deliberazione disporre l'integrazione delle liste elettorali con gli stranieri che entro la stessa data di svolgimento del referendum risultino iscritti nei registri anagrafici del Comune da almeno tre anni, siano in regola con il permesso di soggiorno ed abbiano comunque compiuto il 18° anno di età.

2. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia preso parte al referendum almeno il 50% degli aventi diritto.

Le proposte sottoposte a referendum consultivo e propositivo, previsti dall'art. 49, si intendono approvate ove conseguano la maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia preso parte ai referendum almeno il 40% degli aventi diritto.

3. Nel caso di referendum consultivo entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

4. In ipotesi di referendum abrogativo, qualora l'esito dello stesso sia favorevole all'abrogazione di un provvedimento amministrativo o di singole disposizioni dello stesso, il Sindaco entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione formale, con proprio decreto ne dichiara l'abrogazione. Il decreto è pubblicato immediatamente all'albo pretorio del Comune. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

5. Spetta al regolamento adottare tutte le norme integrative ed attuative delle disposizioni statutarie in materia di referendum.

ART. 50

(Comitati di quartiere e altri istituti partecipativi)

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini, così come previsto dall'art. 8 primo comma, del D.L.gs. n. 267/2000, sono istituiti i quartieri.

2. Sono organi dei quartieri: il Comitato di quartiere, il Presidente del Comitato di quartiere, il Collegio dei Presidenti di quartiere. Allo scopo di garantire un coordinamento delle attività dei quartieri, i Presidenti di ciascun quartiere costituiscono il collegio dei Presidenti. A tale organismo spetta il coordinamento dei quartieri con gli organi di governo attraverso la costituzione di specifici tavoli di concertazione. Le modalità di costituzione e funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento.

3. Il Comitato di quartiere svolge attività: a) di partecipazione; b) di consultazione; c) di rappresentanza delle istanze della popolazione e del territorio di competenza. Ciascun Comitato è composto da 9 componenti aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale residenti o domiciliari nel quartiere. I componenti sono nominati dal Sindaco su designazione dei Capigruppo Consiliari: 6 designati congiuntamente dai Capigruppo Consiliari di maggioranza e 3 designati congiuntamente dai Capigruppo consiliari di minoranza. Ai fini delle designazioni dovrà essere valorizzato prioritariamente l'impegno civico di coloro che si sono candidati nelle liste elettorali o che siano espressione delle associazioni esistenti nel quartiere. Ai componenti il Comitato e al Presidente non spetta alcuna indennità e/o gettone di presenza per l'espletamento della funzione nemmeno sotto forma di rimborso spese.

4. Il Consiglio Comunale approva apposito Regolamento con il quale vengono assunte disposizioni attuative ed integrative in materia di Comitati di quartiere;

5. Il Comune, in collaborazione con i diversi organismi educativi, in particolare la famiglia e la scuola, promuove la cultura della partecipazione, favorendo l'esercizio di questo diritto-dovere fin dalla giovane età, istituendo un apposito Consiglio Comunale dei Ragazzi.

ART. 51

(Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati)

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazioni al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

ART. 52

(Difensore Civico) – Abrogato

Art. 53

(Diritti del contribuente)

1. Il Comune di Albignasego recepisce e fa propri i principi generali dell'ordinamento tributario fissati dalla legge 27/07/2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente.
2. E' demandata al Regolamento la disciplina attuativa di tali principi, con particolare riferimento all'attività amministrativa ed organizzativa nonché di tutela dei diritti dei contribuenti.

ART. 54

(Commissione per le pari opportunità)

1. La Commissione per le pari opportunità svolge compiti propositivi, di partecipazione e di controllo per contribuire a determinare condizioni di pari opportunità tra donna e uomo in ambito sia sociale, che economico, politico, culturale e morale. La Commissione pari opportunità è nominata nel rispetto dell'art. 2 comma 5.

2. Ne fanno parte di diritto, salvo rinuncia, le donne elette consigliere fino al termine del loro mandato, nonché le rappresentanze generali del mondo femminile in numero complessivo determinato dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

3. La Commissione inoltre, promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità; svolge indagini conoscitive, ricerche ed analisi anche volte ad individuare eventuali discriminazioni dirette o indirette nei confronti delle donne; formula piani di azioni positive; esprime pareri in merito alle politiche degli orari dei servizi del Comune.

4. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale ne precisa le finalità ed i compiti, nonché le norme e le necessarie risorse per il suo funzionamento.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

ART. 55

(Principi generali)

1. Il Comune informa la propria attività gestionale a principi di funzionalità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e costante qualificazione dei propri servizi. A tal fine, riconosce il lavoro del proprio personale quale risorsa fondamentale al servizio della comunità, favorendone il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale.

2. L'organizzazione degli uffici e servizi è ordinata in modo da corrispondere ai predetti principi organizzativi ed è tesa a rispondere in materia ottimale alle esigenze dei cittadini, quali utenti, anche mediante il conseguimento della massima flessibilità delle strutture, del personale e della massima collaborazione fra uffici.

3. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini. A tal fine l'amministrazione introduce le innovazioni tecnologiche e normative più opportune alla costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

4. Il Comune promuove azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità sul lavoro e di accesso alla carriera tra uomo e donna.

ART. 55/1

(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è determinato secondo regole idonee a renderlo dinamicamente capace di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

2. Tale ordinamento è articolato in strutture organizzative dirette e di supporto, costituite da settori complessi o semplici in ragione degli uffici che le compongono affidate alle responsabilità dei dipendenti cui il Sindaco abbia conferito le funzioni di direzione.

3. Il personale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura del Comune secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa, rimanendo fermo che l'inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro e non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'ente.

ART. 55/2

(Regolamentazione)

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato da uno o più regolamenti approvati con deliberazione della Giunta Comunale.
2. La disciplina recata da detti regolamenti si uniforma ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. La disciplina sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali soggetta alla presente regolamentazione ha ad oggetto:
 - a. la definizione delle caratteristiche del sistema di direzione dell'ente, ivi specificando le finalità e le caratteristiche essenziali delle tipologie dei ruoli di direzione ammissibili e le loro distinte responsabilità;
 - b. la disciplina delle dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
 - c. le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione dei settori;
 - d. soppresso
 - e. le modalità di espletamento da parte dei Responsabili di Settore, dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi individuati dagli organi di governo;
 - f. i limiti, i criteri e le modalità cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica contratti a tempo determinato per i Responsabili di Settore;
 - g. le modalità di costituzione degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro proprie;
 - h. ogni altro oggetto previsto dalla legge o dal presente Statuto nonché quelli che la Giunta ritenga comunque appropriato affidare alla fonte regolamentare.
4. Il sistema di direzione concretamente adottato è individuato in uno "schema organizzativo", deliberato specificatamente dalla Giunta Comunale.

ART. 56

(Funzionari responsabili degli uffici e servizi)

1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi sono assegnati tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo competente secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

2. Gli incarichi di responsabile dei servizi sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993.

3. E' istituita la conferenza dei responsabili degli uffici e servizi, con compiti di coordinamento, programmazione e semplificazione amministrativa del Comune. Alla conferenza possono essere invitati i responsabili di strutture dipendenti. La conferenza e' presieduta dal Segretario Generale.

ART. 57

(Competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi)

1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, nonché l'esecuzione delle deliberazioni e le decisioni assunte dagli stessi organi.

2. Spetta in particolare ai suddetti responsabili:

- a) la predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo e/o dal Segretario Generale;
- b) l'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi di governo per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli stessi;
- c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

- d) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- e) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso conformemente a quanto previsto dai regolamenti;
- f) la responsabilità delle procedure di gara e di concorso, e quindi tutti gli atti gestionali in materia contrattuale e concorsuale compresa la stipula dei contratti;
- g) la responsabilità in materia di accertamento tributario e di applicazione delle sanzioni;
- h) l'adozione e sottoscrizione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni in materia ambientale, e gli eventuali atti di annullamento degli stessi nonché le ordinanze eccetto quelle contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco;
- i) la sottoscrizione delle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
- j) la stipulazione dei contratti nei quali il Comune è parte;
- k) il rilascio, sulle proposte di deliberazioni sottoposte alla Giunta ed al Consiglio, degli appositi pareri di regolarità di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, nonché del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria su ogni determinazione comportante impegno di spesa;
- l) la responsabilità dell'istruttoria delle procedure concernenti i servizi e le attività amministrative assegnate;
- m) l'adozione di tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- n) l'assegnazione degli alloggi di ERP;

- o) la responsabilità dei procedimenti di disciplina del personale conformemente a quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - p) l'adozione di altri atti di gestione ad essi attribuiti dalla legge, dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi o da altri regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - q) l'affidamento degli incarichi professionali relativi agli interventi previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale o nel Piano Esecutivo di Gestione;
 - r) l'affidamento di contratti d'opera dell'art. 2222 del codice civile;
 - s) la contrazione di mutui previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale;
 - t) soppresso;
 - u) l'acquisizione di aree e la costituzione di diritti reali o parziali o servitù di lavori pubblici espressamente previsti dai progetti approvati dall'Ente o in atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale;
 - v) l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici;
3. I dipendenti preposti ai vari servizi sono in ogni caso responsabili della regolarità dei procedimenti amministrativi loro affidati e degli atti assunti dagli organi di governo sulla scorta della regolarità di quei procedimenti.

ART. 58

(Contratti a tempo determinato)

1. I posti di responsabile dei servizi possono essere coperti in via eccezionale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato.
2. Spetta alla Giunta Comunale avvalersi con apposita deliberazione motivata di tale facoltà conformemente alla disciplina che verrà stabilita in sede di regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 59

(Funzioni e competenze del Segretario)

1. Il Segretario Generale, conformemente alle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espressi dagli organi di governo.
2. Il Segretario, in particolare:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
 - d) la presidenza della commissione di concorso conformemente a quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Spetta al Segretario:
 - a) convocare e presiedere la conferenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi;
 - b) emanare, se lo ritiene opportuno, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge e di regolamenti;
 - c) dirimere i conflitti di attribuzione e di competenza fra i settori o fra gli uffici;
 - d) autorizzare i responsabili degli uffici e dei servizi ad assentarsi dal servizio per ferie, congedi straordinari, permessi, ecc., nonché ad effettuare missioni per conto dell'Ente.

TITOLO VI

SERVIZI

ART. 60

(Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi)

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali o per la gestione a mezzo di società, le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge, gli organismi e le modalità del controllo.

ART. 61

(Società per azioni e a responsabilità limitata con partecipazione comunale maggioritaria)

1. Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori, dirigenti o sindaci nelle società per azioni o nelle società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale. Il numero degli amministratori, dirigenti o sindaci e i relativi incarichi sono per ciascuna società stabiliti nell'atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2458 del codice civile.

ART. 62

(Istituzione)

1. L'Istituzione è un organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale, il cui ordinamento e funzionamento è disciplinato dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. L'Istituzione può essere costituita anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione dei servizi di interesse sovracomunale.
3. La delibera del Consiglio che costituisce l'Istituzione identifica l'ambito di attività, conferisce il capitale di dotazione e individua le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare all'Istituzione. La delibera è approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
4. Alla deliberazione di cui al precedente comma è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione, il quale disciplina, in conformità al presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi, di indirizzo e vigilanza da parte degli organi di governo del comune, gli atti fondamentali, il personale, le forme di controllo dei risultati di gestione.

Art. 62/1

(Organi dell'Istituzione)

1. Sono organi dell'Istituzione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il regolamento di cui al 4° comma dell'art. 62 definisce:
 - la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione in un numero massimo di 3 componenti, compreso il Presidente;
 - per il rispetto delle pari opportunità fra uomini e donne deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.
3. Spetta al Consiglio di Amministrazione dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi dell'Istituzione, deliberando su tutti gli oggetti che non rientrano nelle competenze del Direttore.
4. Il Presidente rappresenta l'Istituzione nei rapporti con gli organi del comune e con i terzi. Sovrintende al corretto funzionamento dell'Istituzione, anche impartendo direttive al Direttore, vigila sul rispetto del regolamento e sull'attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi del comune. Può sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

5. Il Direttore è nominato e revocato conformemente alle modalità stabilite dal regolamento.
6. Compete al Direttore la responsabilità gestionale dell'Istituzione e a questo fine dirige il personale, dà esecuzione alle direttive del Presidente e alle delibere del Consiglio di Amministrazione, propone a quest'ultimo i documenti di bilancio ed il conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'Istituzione nei limiti previsti dal regolamento di contabilità. Esercita, altresì, le attribuzioni conferitigli dal regolamento dell'Istituzione o dal Consiglio di Amministrazione.
7. Al Presidente ed ai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma essi siano percepiti.

ART. 62/2

(Rapporti con gli organi del comune)

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi politico-amministrativi cui si devono attenere gli organi dell'Istituzione.
2. La vigilanza sull'Istituzione è esercitata dal Sindaco.
3. La Giunta, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio annuale e pluriennale, il piano programma, il rendiconto, le convenzioni con altri enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori del territorio comunale.
4. L'Istituzione per l'esercizio delle sue attività o per l'espletamento di attività strumentali o di supporto è autorizzata a stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati operanti nel campo di attività dell'Istituzione medesima.
5. Fuori dai casi di cui al presente articolo ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale dell'Istituzione che vi provvede secondo le disposizioni del regolamento.

ART. 62/3

(Personale e gestione finanziaria e contabile)

1. La disciplina del personale dell'Istituzione è contenuta nel regolamento di cui al quarto comma dell'art. 62 e sarà adeguata alle esigenze della peculiare attività svolta.
2. Nell'esplicazione delle attività di servizio e nell'ambito della propria autonomia gestionale, l'Istituzione potrà avvalersi di personale dipendente, anche stagionale, regolato dalle norme dei contratti di lavoro applicabili al settore di attività. Potrà stipulare contratti di prestazione d'opera e conferire incarichi.
3. Con lo stesso regolamento possono altresì essere disciplinate modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.
4. I Responsabili dei Servizi dell'Istituzione vengono nominati dal Sindaco, conformemente alle previsioni stabilite dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Il Comune trasferisce all'Istituzione i mezzi finanziari necessari a conseguire l'obbligo del pareggio di bilancio, provvedendo, altresì, alla copertura di eventuali costi sociali.
6. L'Istituzione dispone di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio.
7. Il regime contabile dell'Istituzione è disciplinato dal regolamento in modo da garantirne la piena autonomia e responsabilità gestionale anche attraverso forme di contabilità economica.
8. Il Collegio dei Revisori dei Conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Istituzione.

ART. 63

(Società per azioni e a responsabilità limitata con partecipazione comunale minoritaria)

1. Il Comune, qualora fondatore di una società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione comunale minoritaria, è tenuto a nominare uno o più amministratori o sindaci negli

organi d'amministrazione e di controllo della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 116 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'atto costitutivo delle società. Il Comune è tenuto a nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori nelle società miste di cui al D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge predetta e nel caso di altri enti pubblici promotori, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo della società.

ART. 64

(Promozione di forme associative)

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e altri Enti Pubblici e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

ART. 65

(Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali e' il Sindaco o un suo delegato.

2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'andamento delle società di capitali e dei consorzi.

TITOLO VII
FINANZE E CONTABILITA'

ART. 66

(Il processo di programmazione)

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
3. Il regolamento definisce, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

ART. 67

(Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci)

1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio di previsione deve essere esplicitamente collegato con il processo di programmazione.
2. Per dare attuazione al principio stabilito dal comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, del Documento Unico di programmazione e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare il documento disciplina:
 - a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione;

b) l'integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimanti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.

3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci, il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.

ART. 67 bis

(Mancata approvazione del bilancio nei termini.

Commissariamento)

1. Qualora, nei termini di legge non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio Comunale non abbia approvato lo schema predetto, spetta al Commissario ad acta redigere lo schema di Bilancio e richiederne l'approvazione al Consiglio ovvero comunque approvarlo.

2. Il Commissario ad acta viene nominato dalla Giunta Comunale scegliendolo tra Segretari Generali o Dirigenti o Revisori dei Conti che risultino in possesso di comprovate esperienza e competenze in materia.

3. Il Segretario Generale, trascorsi i termini di legge per l'approvazione del bilancio senza che questo sia stato approvato dal Consiglio Comunale, attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, l'evenienza e rappresenta la necessità di procedere alla nomina del Commissario. Il Sindaco ricevuta la comunicazione del Segretario Generale convoca, entro quarantotto ore la Giunta Comunale per nominare il Commissario. Qualora predisposto dalla Giunta il Sindaco mette a disposizione del Commissario lo schema di bilancio.

4. Il Commissario, qualora non redatto, redige lo schema di Bilancio secondo le norme di legge e dello Statuto entro il termine di 10 giorni dalla convocazione del sindaco, avvalendosi della struttura del Comune.
5. Il Commissario provvede quindi ad adottare con proprio provvedimento lo schema di Bilancio e tutti i suoi allegati.
6. Nei successivi cinque giorni il Commissario invia ai consiglieri comunali, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del Bilancio e dei suoi allegati specificando che tutti i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria generale del Comune e assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione. Non si applicano i termini previsti dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, né quelli previsti dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questi provvede direttamente entro le successive 48 ore ad approvare il Bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto per l'avvio delle procedure di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 comma 2° del D.Lgs. 267/2000.
8. Al Commissario spetta una indennità commisurata allo svolgimento dell'attività nei casi in cui egli viene chiamato a svolgerla.
9. La presente norma non si applica nei casi in cui la seduta del Consiglio comunale per l'approvazione del Bilancio di previsione sia convocata all'atto della scadenza dei termini di approvazione. In tal caso la seduta del Consiglio comunale prosegue sino alla votazione finale del Bilancio.

ART. 68

(Controlli interni)

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il Comune attiva metodologie di controllo strategico conformemente alle previsioni di legge, al fine di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici in termini di congruenza tra risultati ed obiettivi, nonché per supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico.
5. **(Abrogato)**

ART. 69

(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. La revisione economico-finanziaria della gestione è affidata ad un Collegio di Revisori composto da tre membri.
2. Il Collegio dei Revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni del Comune.
3. Le funzioni, le modalità di nomina, la durata in carica, le cause di revocabilità, di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità dei revisori sono stabilite dalla legge.

4. In caso di cessazione dalla carica per qualunque causa di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro quarantacinque giorni dall'evento. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del Collegio.
5. Il Collegio dei Revisori nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Amministrazione ed in particolare ha la disponibilità delle scritture contabili e dei dati raccolti dall'ufficio preposto al controllo economico interno di gestione, e ha facoltà di assistere alle sedute del Consiglio e, quando invitato, a quelle della Giunta Comunale, delle Commissioni Consiliari permanenti dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni.
6. Nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi e uffici, e delle Istituzioni del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
8. Con le modalità stabilite dal regolamento, la collaborazione con il Consiglio Comunale si esplica altresì mediante la redazione di un parere sul bilancio e degli altri strumenti di previsione contabile e relativi allegati, nonché attraverso periodiche relazioni sull'andamento contabile e finanziario della gestione.
9. Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti è corrisposta, a termini di legge, un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo.
10. Spetta al regolamento di contabilità integrare la presente disposizione in materia di Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 70

(Norma transitoria)

1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
2. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessa l'efficacia del precedente.

ART. 71

(Potestà regolamentare)

1. La Potestà regolamentare è esercitata dal Consiglio Comunale, nelle materie di competenza istituzionale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dalla legge e dallo Statuto.
2. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, salvo che sia altrimenti disposto.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 72

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La disposizione di cui all'art. 29 che fissa il numero massimo di cinque assessori per la composizione della Giunta comunale si applica con il primo rinnovo del consiglio comunale successivo all'entrata in vigore del presente articolo.